

Circolare di Studio n.03 del 2023

**BREVE DISAMINA SULLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:
CONFRONTO TRA LE TRE DIFFERENTI FORME DI SRL PREVISTE
DALL'ATTUALE SISTEMA GIURIDICO ITALIANO**

La forma giuridica della società a responsabilità limitata (S.R.L.) rientra nell'ambito delle società di capitali.

Le società di capitali sono la forma societaria più evoluta per gestire un'impresa.

Questa forma giuridica è caratterizzata da una maggiore duttilità nella gestione rispetto alla società per azioni (S.P.A.) e grazie a questa caratteristica la S.R.L., specie negli ultimi anni, è sicuramente la forma giuridica più utilizzata dagli imprenditori per avviare e gestire le proprie aziende.

Come tutte le società di capitali anche la S.R.L. è dotata di un'autonomia patrimoniale perfetta il che si traduce in una limitazione di responsabilità per i soci esclusivamente al capitale conferito, infatti, quest'ultimi non sono mai responsabili con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali assunte anche se hanno agito in nome e per conto della società (eccezion fatta nel caso in cui gli amministratori non rispettino gli obblighi di legge).

Attraverso questa forma giuridica il legislatore ha voluto fornire a tutti gli imprenditori, anche quelli di più piccole dimensioni, uno strumento societario che permetta loro di

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

avere una netta distinzione tra patrimonio personale dei soci e quello della società in modo da limitare la responsabilità dei soci esclusivamente a quanto da essi versato a titolo di capitale sociale.

Il sistema giuridico italiano prevede tre differenti tipologie di società a responsabilità limitata:

- la S.R.L. Ordinaria;
- la S.R.L. Ordinaria a capitale ridotto;
- la S.R.L. Semplificata.

Eccezion fatta per la S.R.L. ordinaria, per le altre due tipologie di S.R.L., il capitale sociale può essere anche inferiore ad Euro 10.000.

Nelle S.R.L. Ordinarie cioè quelle con **capitale pari o superiore a Euro 10.000**, all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato:

- almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale può essere versato successivamente) salvo nei casi di società unipersonali in cui il capitale sociale deve essere interamente versato;
- l'intero ammontare dei conferimenti in natura.

Nelle S.R.L. aventi **capitale sociale inferiore ad Euro 10.000 ma almeno pari ad euro 1** all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato:

- l'intero ammontare dei conferimenti in denaro.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Di seguito si fornirà un breve approfondimento relativamente alle due nuove tipologie di società a responsabilità limitata.

La Società a responsabilità limitata semplificata è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'entrata in vigore dell'art.3 del D.L. n. 1/2012, convertito con modifiche dalla legge n.27 del 24 marzo 2012 attraverso il quale, il Legislatore, ha apportato una modifica al libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile inserendo l'articolo 2463-bis.

Per tale nuova tipologia societaria è previsto un **procedimento semplificato di costituzione** ed alcune agevolazioni in deroga alla disciplina ordinaria.

L'S.r.l. semplificata può essere **costituita con atto unilaterale o contratto** purché a costituire siano **esclusivamente persone fisiche**.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al **modello standard tipizzato** con decreto del Ministro della Giustizia, il quale deve contenere delle informazioni minime obbligatorie.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare la n. 3657/C del 02 gennaio 2013 ha voluto chiarire definitivamente che il modello di statuto standard della S.R.L. semplificata (S.R.L.S.) non deve essere inteso come vincolante e immodificabile, in quanto contiene solo "**clausole minime essenziali**" e che l'intento

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

dell'Amministrazione non è assolutamente quello di limitare l'autonomia negoziale delle parti.

Attraverso tale nota ufficiale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito il concetto secondo il quale il disposto del secondo comma dell'articolo 2463-bis c.c. per il quale, nella S.R.L. semplificata *"l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.."* non deve essere data una lettura restrittiva dell'autonomia negoziale delle parti che intendono adottare il nuovo modello societario, del quale la norma intende solamente, attraverso il modello standard, delinearne gli aspetti essenziali e garantirne la gratuità della prestazione professionale del notaio. Per i soci, quindi, non è assolutamente vietato di dotarsi di uno statuto personalizzato ma tale scelta comporterà l'applicazione degli onorari notarili.

Il terzo comma dell'art.2463-bis del codice civile prevede inoltre che negli atti, nella corrispondenza nonché nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico vengano indicate le seguenti informazioni:

- che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.);
- l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato;
- la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

La Società a responsabilità limitata ordinaria a capitale ridotto è stata concepita in fase di conversione del D.L. n.76 del 2013.

L'art. 9 comma 15-ter del D.L. n.76 del 2013 ha apportato delle modifiche all'articolo 2463 integrando la disciplina delle S.R.L. ordinarie e consentendo alle medesime, nel rispetto di alcune regole ben precise, di fissare un capitale minimo di costituzione in misura inferiore ad Euro 10.000.

In sostanza, anche le S.R.L ordinarie possono essere costituite con un capitale inferiore ad Euro 10.000.

Qualora si dovesse optare per la costituzione di una S.R.L. ordinaria con capitale ridotto, l'unico vincolo da rispettare è disciplinato dal comma 5 dell'art.2463 nel quale è previsto che una parte degli utili generati dalla società debba essere accantonato a riserva fino a che quest'ultima, unitamente al capitale sociale, non abbiano raggiunto l'ammontare di Euro 10.000.

L'istituzione di questa nuova forma di S.R.L. ordinaria a capitale ridotto ha di fatto circoscritto la convenienza al ricorso della S.R.L. semplificata. Infatti, tale convenienza è esclusivamente limitata alle agevolazioni fiscali e notarili in fase di costituzione.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Confronto e criticità tra S.r.l. ordinaria e S.r.l. semplificata.

Dalla comparazione dei due modelli societari nonché dall'assenza di elementi innovativi tali da incidere sulla struttura societaria non può che ricavarsi la piena riconducibilità della S.R.L.S. al modello di S.r.l. tradizionale.

Le principali differenze tra le S.R.L. Semplificata e quella ordinaria sono rappresentate dai seguenti aspetti:

- Entità del capitale, il quale nella semplificata non può superare i 10.000 Euro e che deve essere interamente versato;
- agevolazioni fiscali in fase costitutiva (esonero dagli oneri notarili, esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l'iscrizione dell'atto costitutivo);
- dal fatto che i soci della SRL semplificata possono essere solo persone fisiche;

Da un'analisi un po' più approfondita, quelle che in fase costitutiva possono essere percepite come agevolazioni nel corso dell'evoluzione della società nonché nell'ottica di crescita della stessa possono trasformarsi in vincoli e limiti non di poco conto.

In primo luogo nella s.r.l. semplificata che, per espressa previsione normativa, non può avere un capitale sociale superiore a 10.000 Euro, lo stesso non rappresenterà più nell'economia del nuovo soggetto giuridico la garanzia generica dell'adempimento delle obbligazioni che la società assumerà, la quale sarà rappresentata dal patrimonio che gradualmente sarà accumulato durante la gestione dell'impresa.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Il capitale sociale è da sempre considerato da parte dei creditori e dei finanziatori dell'impresa come una garanzia per l'assolvimento degli impegni presi, quindi un **capitale così ridotto** potrebbe creare non poca incertezza e diffidenza specialmente nei confronti di eventuali terzi finanziatori (es. difficoltà di accesso al credito).

In fase della scelta della forma giuridica, altro aspetto da prendere in considerazione, è quello afferente al **rispetto del requisito sostanziale** da parte dei **soci** della S.R.L.S., ossia che quest'ultimi **non possono essere diversi dalle persone fisiche**.

Di conseguenza la norma si traduce in un divieto assoluto di cessione di quote societarie a soggetti diversi dalle persone fisiche. Proprio tale aspetto potrebbe creare non poche difficoltà qualora in futuro dovessero verificarsi riassetti societari o disinvestimenti di partecipazioni.

Come suddetto le **agevolazioni** previste dal legislatore **si fermano alla fase costitutiva dell'impresa** in quanto la S.r.l. semplificata, al pari della S.r.l. ordinaria, non solo è assoggettata all'IRES nella misura del 27,5% (24% a decorrere dal 01 gennaio 2017) sul reddito fiscale ed a IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) nella misura del 4,97% ma oltretutto è tenuta a versare nella misura ordinaria anche il diritto camerale annuale (Euro 200,00) e la tassa di vidimazione libri sociali (309,87).

STUDIO DINAMI
Dottori Commercialisti

Prospetto agevolazioni riepilogativo:

	S.R.L. Ordinaria	S.R.L. Ordinaria a Capitale Ridotto	S.R.L. Semplificata
CAPITALE SOCIALE	Da 10.000 Euro in su	Da 1 a 9.999,99	Da 1 a 9.999,99
VERSAMENTO IN BANCA DEI DECIMI	- Almeno il 25% (se pluripersonale). - Il 100% se unipersonale.	No (il capitale sociale deve essere versato per intero)	No (il capitale sociale deve essere versato per intero)
IMPOSTA DI REGISTRO	200 Euro	200 Euro	200 Euro
IMPOSTA DI BOLLO	65 Euro	65 Euro	Esente
DIRITTI DI SEGRETERIA	90 Euro	90 Euro	Esente
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,72 Euro	309,72 Euro	309,72 Euro
DIRITTO ANNUALE CCIAA (camera di commercio)	200 Euro	200 Euro	200 Euro
ONORARIO NOTAIO	Circa 2.000 Euro	Circa 2.000 Euro	Nessun Onorario
TOTALI COSTI DI COSTITUZIONE	2.864,72 Euro	2.864,72 Euro	709,72 Euro

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Roma, 26 Settembre 2023

Dott. Antonio Dinami

Dott. Marco Figlioli

Roma (RM) – Via Appia Nuova 96
Tel. 06/ 86 20 92 54
e-mail: m.figlioli@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com

Palmi (RC) – Via Francesco Crispi n.8
Tel. 339/ 75 15 763
e-mail: a.dinami@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com